

STUDIO  
**Avv. FRANCESCO PAOLETTI**  
Viale M.Ilo Pilsudski 118 - 00197 Roma  
Tel. 0637516609 - 0693578524 - Fax 0645491982  
p.e.c.: francescopaoletti@ordineavvocatiroma.org

**ECC.MO CONSIGLIO DI STATO**  
**IN SEDE GIURISDIZIONALE**  
**RICORSO IN APPELLO**

nell'interesse della signora **Katia Genovali** (C.F.: GNV KTA 78S53 G628X), nata a Pietrasanta il 13.11.1978 e residente in Viareggio, Q.re Allende n. 3, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli **Avv.ti Francesco Paoletti** (C.F.:PLT FNC 68T23 H501R) ed **Elisa Vannucci Zauli** (C.F.: VNN LSE 80B42 G628K), ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo di essi in 00197 - ROMA, Viale Maresciallo Pilsudski, n.118 (fax n. 06.93758524 e PEC: [francescopaoletti@ordineavvocatiroma.org](mailto:francescopaoletti@ordineavvocatiroma.org)), come da mandato a margine del presente atto;

**contro**

- il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro *pro-tempore*, rappresentato e difeso nel giudizio di I° grado dall'Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliato presso la relativa sede in Via dei Portoghesi, n. 12, 00186 - Roma;
- l'**Ufficio scolastico regionale della Toscana**, in persona direttore *pro-tempore*, rappresentato e difeso nel giudizio di I° grado dall'Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliato presso la relativa sede in Via dei Portoghesi, n. 12, 00186 - Roma;

**e nei confronti di**

- **David Lognoli**, non costituito in I grado, residente in (50026) San Casciano Val di Pesa (FI), via di Valigondoli n. 31;

**PER RIFORMA**

**MANDATO**

La sottoscritta **Katia Genovali** (C.F.: GNV KTA 78S53 G628X), nata a Pietrasanta il 13.11.1978 e residente in Viareggio, Q.re Allende n. 3,

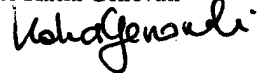
delega

a rappresentarla e difenderla nel giudizio di cui al presente atto, anche disgiuntamente tra loro, gli Avv. ti **Francesco Paoletti** (C.F.:PLT FNC 68T23 H501R) e **Elisa Vannucci Zauli** (C.F.: VNN LSE 80B42 G628K), conferendo loro ogni più ampia facoltà di legge inerente il mandato, ivi compresa quella di rinunciare ed accettare rinuncia agli atti, riscuotere somme, rilasciare quietanza e farsi sostituire.

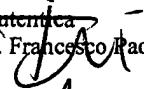
La sottoscritta elegge domicilio come in atto presso lo studio dell'Avv. **Francesco Paoletti** in 00197 - ROMA, Viale Maresciallo Pilsudski, n.118.

Dichiara, infine, di aver ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 Codice in materia di protezione dei dati personali (d. Lgs. 30.06.03 n° 196) e presta il consenso al trattamento dei dati da parte dei difensori nominati, del personale dello studio, dei collaboratori anche esterni.

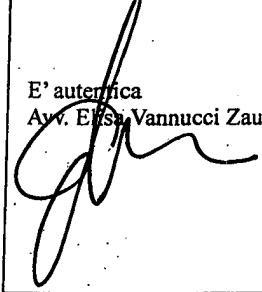
F.to Katia Genovali



E' autentica  
Avv. Francesco Paoletti



E' autentica  
Avv. Elisa Vannucci Zauli



**ANCHE INAUDITA ALTERA PARTE AI SENSI DEL COMBINATO DI-  
SPOSTO DAGLI ARTT. 56 E 98 C.P.A.**

della sentenza n. 6871 del 12.05.2015 (non notificata), con cui la sez. IIIbis del Tar Lazio ha dichiarato irricevibile, per tardività, il ricorso R.G. 11930/2014, proposto dall'odierna appellante

*per l'annullamento,*

*previa sospensione*

*- del provvedimento del 25 giugno 2014 prot. A00DRTO n. 8475 con il quale l'USR per la Toscana ha escluso la ricorrente dal concorso per titoli ed esami bandito con D.D.G. n. 82 del 29 settembre 2012 per la classe di concorso A059–Matematica e Scienze;*

*- della graduatoria definitiva relativa al concorso di cui sopra per la classe di concorso A059 –Matematica e Scienze, pubblicata in data 29 luglio 2014, nonché di ogni altro atto connesso presupposto e/o conseguente;*

*- del bando di cui al D.D.G. n. 82 del 29 settembre 2012 nella parte in cui, all'art. 2, comma 2, rubricato "requisiti di ammissione", prevede l'esclusione dal concorso dei candidati che hanno conseguito il proprio titolo/diploma oltre lo sbarramento temporale imposto dal bando e della tabella di valutazione in parte qua;*

*e per la declaratoria*

*del diritto della ricorrente alla collocazione nella graduatoria di merito impugnata e per l'effetto alla stipula di un contratto a tempo indeterminato con decorrenza dal 1.09.2014;*

*con condanna*

*dell'Amministrazione al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi.*

\*\*\* \* \*\*\*

### **FATTO**

A) Con decreto n. 82 del 24 settembre 2012 del Direttore Generale per il personale scolastico del MIUR, pubblicato sulla G.U. IV serie speciale del n. 75 del 25.09.2012, veniva emanato il bando avente ad oggetto *l'indizione di concorsi a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, Primaria, Secondaria di I e II grado.*

B) Con riferimento ai requisiti di ammissione al concorso, tale bando imponeva uno sbarramento temporale, consentendo la partecipazione al concorso soltanto ad una categoria di laureati.

In particolare, il relativo art. 2 prevedeva quanto segue:

*"ai concorsi sono ammessi a partecipare i candidati in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento nella scuola dell'infanzia o primaria o secondaria di I e II grado, conseguito entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, ivi compresi i titoli di abilitazione conseguiti all'estero purché riconosciuti con apposito decreto del Ministero".*

Il bando proseguiva poi, per quanto qui interessa, prevedendo che:

*"sono inoltre ammessi a partecipare, per i posti di scuola secondaria di I e II grado, ai sensi dell'articolo 2 del decreto interministeriale 24 novembre 1998, n. 460, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999:*

*a) i candidati che alla data del 22 giugno 1999 ...erano già in possesso di un titolo di laurea ovvero di un titolo di diploma conseguito presso le accademie di belle arti e gli istituti superiori per le industrie artistiche, i conservatori e gli istituti musicali pareggiati, gli ISEF, che alla stessa data consentivano l'ammissione ai concorsi per titoli ed esami per il reclutamento del personale*

docente;

**b) i candidati che abbiano conseguito i titoli di cui alla precedente lettera a) entro l'anno accademico 2001-2002, se si tratta di corso di studi quadriennale o inferiore; entro l'anno accademico 2002-2003, se si tratta di corso di studi quinquennale, nonché i candidati che abbiano conseguito i diplomi di cui alla lettera a) entro l'anno in cui si sia concluso il periodo prescritto dal relativo piano di studi a decorrere dall'anno accademico 1998-1999".**

Quindi, in sostanza, dal bando si desumeva che erano ammessi al concorso:

1- i candidati laureatisi in qualunque anno, ma in possesso dell'abilitazione valida per l'insegnamento della disciplina o del gruppo di discipline cui il concorso si riferisce;

2 – in via derogatoria, anche i candidati privi di abilitazione, purché avessero conseguito il titolo di laurea entro l'a.a. 2001-2002 o 2002-2003, rispettivamente per i corsi di studi quadriennali e quinquennali.

Questa limitazione temporale derivava dal fatto che il passaggio dal vecchio al nuovo sistema universitario di abilitazione, che ha imposto la regola di ammissione ai concorsi a cattedra fondata sul necessario possesso dell'abilitazione (non più conseguibile, come prima, tramite lo stesso superamento delle prove di concorso), è avvenuto in corrispondenza con l'entrata in vigore del D.M. n. 460 del 1998, il quale, all'art. 1, stabiliva appunto che: *a partire dal primo concorso a cattedre, per titoli ed esami, nella scuola secondaria bandito dopo il 1° maggio 2002, il possesso della corrispondente abilitazione costituisce titolo di ammissione al concorso stesso e cessa la possibilità di conseguire l'abilitazione all'insegnamento nei modi previsti dall'art. 400, comma 12, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ovvero mediante il superamento delle prove del con-*

corso a cattedre.

Dall'anno accademico 1999/2000, in sostanza, l'abilitazione avrebbe dovuto essere conseguita tramite le Scuole di specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria (le c.d. SSIS) e avrebbe avuto valore di titolo di ammissione ai concorsi.

Ovviamente, al momento della entrata in vigore del D.M. 460/1998, andava prevista una disciplina transitoria a tutela di coloro che, alla data di entrata in vigore del D.M. n. 460 del 1998 si erano già iscritti ad un corso di laurea ed avrebbero pertanto conseguito il relativo diploma negli anni accademici 2001-2002, 2002-2003 e 2003-2004, se si trattava di corso di studi di durata rispettivamente quadriennale, quinquennale e sessennale.

Ed è per questa ragione che, tra i requisiti di ammissione, è stato previsto il regime derogatorio di cui al sopra esposto punto n. 2.

\*

C) Il bando ha però dimenticato di considerare che, *medio tempore*, sono entrate in vigore le previsioni innovative contenute nell'art. 64, comma 4-ter, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale ha sospeso le procedure per l'accesso alle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, ponendo pertanto fine ai percorsi per l'abilitazione disciplinati dal D.M. n. 460 del 1998.

In conseguenza di tale intervento legislativo, coloro che hanno conseguito la laurea a partire dall'anno 2008 non hanno più avuto la possibilità di iscriversi alle predette Scuole di specializzazione per conseguire l'abilitazione propedeutica alla ammissione ai concorsi a cattedre.

E solo a partire dall'a.a. 2011-2012, in ossequio alla previsioni del D.M. 10 set-

tembre 2010, le SISS sono state sostituite dai Tirocini Formativi Attivi (TFA), divenuti operativi a partire dall'anno accademico 2011-2012 in quanto le prove di accesso ai TFA sono state disciplinate soltanto con il successivo D.M. 11 novembre 2011.

A fronte di ciò, il bando non poteva limitarsi alla riproduzione letterale di quanto previsto nel D.M. n. 460 del 1998 (che era stato disposto nell'ottica che il primo concorso con il requisito dell'abilitazione venisse bandito entro il 1° maggio 2002!), ma doveva aggiornare la clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 2, comma 2, del D.M. n. 460 del 1998, aggiornandola al 2012.

**In particolare, il bando in oggetto avrebbe dovuto ammettere al concorso, tra i candidati laureati ma privi del titolo di abilitazione, non solo quelli laureati entro l'a.a. 2003-2004 (come previsto dal regime derogatorio/transitorio del D.M. 460/1998), ma anche quelli laureati tra il 2008 ed il 2011-2012, in quanto ad essi era precluso ogni percorso abilitante (soppresses le SSIS nel 2008 ed istituiti i nuovi tirocini formativi solo dall'a.a. 2011-2012).**

\*

D) Omettendo tale "aggiornamento", il bando in discorso risultava quindi palesemente illegittimo e frutto di una svista talmente evidente ed in contrasto con la vigente normativa di legge, che non avrebbe potuto non trovare una soluzione "in via amministrativa", quantomeno ammettendosi una integrazione eteronoma del bando.

Tanto è vero che – sin da subito – gli U.S.R. invitarono gli interessati a presentare comunque domanda, tenendo conto che, senz'altro, la questione si sarebbe risolta nel corso della procedura concorsuale.

E) La odierna appellante, pertanto, come la maggior parte degli altri interessati nella sua stessa posizione, presentava domanda di partecipazione per la scuola secondaria, classe di concorso A059 (Matematica e Scienze).

F) E, come preannunciato dagli U.S.R., non solo la domanda veniva accolta, ma la signora Genovali veniva ammessa sia alla prova preselettiva, che a tutte le successive prove, che tra l'altro superava brillantemente.

La signora Genovali maturava dunque la convinzione che la problematica inerente i titoli di accesso fosse stata *medio tempore* positivamente risolta.

Del resto, dalla lettura del bando, una eventuale esclusione avrebbe dovuto colpirla già dalla fase antecedente la prova scritta.

Il comma 8 dell'art. 2 del bando stabiliva, infatti, che *"i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione dichiarati nella domanda, adempimento che l'Ufficio scolastico regionale competente espletterà solo dopo lo svolgimento della prova di preselezione di cui all'articolo 5, limitatamente ai candidati che l'hanno superata. In caso di carenza dei requisiti di ammissione, l'Ufficio scolastico regionale dispone l'esclusione IMMEDIATA dei candidati, in qualsiasi momento della procedura concorsuale"*.

Dunque l'U.S.R. avrebbe dovuto accertare il possesso dei requisiti dell'odierna appellante dopo lo svolgimento della prova preselettiva, disponendo – in caso di esito negativo – l'IMMEDIATA esclusione della stessa.

E considerato che la signora Genovali aveva dichiarato di aver conseguito la laurea nell'a.a. 2008/2009 già nella domanda di partecipazione al concorso, è evidente che non vi sarebbe stata ragione alcuna per ritardare tale verifica, di semplicissimo espletamento.

A conferma definitiva della valutazione positiva dei propri requisiti, vi era poi il fatto che, nella convocazione per le varie prove (scritta e orale) la Genovali non risultava mai "riservista", a differenza di altri specificamente identificati in tal senso (v. **doc. 1 depositato in appello**).

G) Tuttavia, in data 10.06.2014, l'Amministrazione pubblicava la graduatoria provvisoria, collocando la ricorrente in posizione n. 102, ma con la dicitura \*\*\* e l'indicazione delle status di inserita con riserva per "accertamento titolo di accesso in corso".

H) Successivamente, in data 29.07.2014, l'Amministrazione scolastica pubblicava la graduatoria definitiva e qui il nominativo della ricorrente non compare più, in quanto la stessa risultava essere stata esclusa con provvedimento del 25 giugno 2014 prot. A00DRTO n. 8475 dell'USR per la Toscana.

I) La signora Genovali proponeva pertanto ricorso al Tar Lazio (assegnato alla sez. IIIbis, con R.G. 11930/2014) facendo valere tre motivi di diritto, che sinteticamente di seguito si ricordano (e che sin d'ora si devolvono TUTTI in sede di appello):

1. violazione della legge 241/90 per difetto di istruttoria e ritardo nella esclusione della ricorrente, nonostante l'U.S.R. fosse a conoscenza sin da subito che la laurea della signora Genovali era stata conseguita nell'a.a. 2008/2009;
2. violazione e falsa applicazione dell'art. 402 del D.Lgs. 297/1994, del D.M. n. 460/1998, della Legge n. 341/1990, dell'art. 17, comma 95 della L. 127/97, della Legge 124/1999, dell'art. 1, comma 6ter della Legge 306/2000, della Legge n. 333/2001, della Legge n. 133/2008, dell'art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001 e degli artt. 3,35, 51 e 97 Cost., per la mancata attualizzazione dell'art. 2 del bando nei termini illustrati alle lettere B) e C) della presente narrativa (motivo già ripetuto-



tamente accolto dal Tar Lazio-Roma: cfr. *ex multis*: Sez. III Bis, 21 dicembre 2013, n. 11078);

3. violazione artt. 3 e 97 Cost., con contestuale formulazione di questione di illegittimità costituzionale, per violazione del generale principio della *par condicio* nell'accesso al pubblico impiego e, più in generale ai concorsi, e violazione della conseguente regola per cui la facoltà di introdurre deroghe a tali principi va limitata in modo assai rigoroso, potendo esse venire considerate legittime, solo quando siano esse stesse funzionali alle esigenze di buon andamento della P.A. e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico, idonee a giustificarle.

L) Con il ricorso veniva proposta anche istanza di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati, per la cui discussione veniva fissata la Camera di Consiglio il 7.11.2014.

Con ordinanza n. 5615/14 (v. **doc. 2 depositato in appello**), l'istanza veniva accolta, proprio tenendo conto della ampia giurisprudenza già formatasi sulla questione, disponendosi l'immediata ammissione, con riserva, della ricorrente nella graduatoria della classe di concorso A059 (matematica e scienze) presso l'USR per la Toscana in posizione n. 102.

M) Tuttavia, all'udienza di merito tenutasi il 9.04.2015 la causa veniva trattenu-  
ta in decisione e il mese successivo, in data 12.05.2015, veniva depositata la sentenza n. 6871/2015 (v. **doc. A**) che qui si impugna, con la quale il ricorso è stato dichiarato irricevibile per tardività, in quanto il TAR Lazio ha ritenuto trattarsi di uno di quei casi di immediata lesività delle clausole del bando che, come tali, avrebbero dovuto essere immediatamente impugnate.

Tale sentenza è erronea e merita pertanto di essere annullata e/o riformata per i

motivi si seguito indicati, previa sua sospensione anche *inaudita altera parti*, a causa delle ragioni di urgenza e grave pregiudizio che saranno meglio esplicitate nell'apposita istanza di sospensione.

### **MOTIVO DI APPELLO**

**1) ERROR IN IUDICANDO, ERRONEITA' DELLA MOTIVAZIONE, TRAVISAMENTO DEI FATTI RIPORTATI NEL RICORSO DI PRIMO GRADO: la clausola di cui all'art. 2 del bando avrebbe dovuto essere considerata nulla per contrasto con le norme di legge sopravvenute al D.M. 460/98 e pertanto integrata in via eteronoma secondo quanto disposto dall'art. 64, comma 4-ter, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 (conv. in l. 133/2008) e dal D.M. 10 settembre 2010.**

La sentenza impugnata è erronea nella parte in cui ritiene che nella fattispecie in esame sussistesse l'onere di immediata impugnazione della clausola di cui all'art. 2 del bando, nella parte in cui non includeva, anche i laureati tra il 2008 ed il 2011, tra i candidati ai quali era consentita l'ammissione al concorso in oggetto senza necessità del titolo di abilitazione.

Come noto, infatti, l'onere di immediata impugnazione delle norme disciplinanti la partecipazione ad una procedura selettiva deve essere assolto solo con riguardo a quelle disposizioni che integrano un'immediata preclusione alla partecipazione, ossia a quelle clausole che ledano immediatamente e direttamente l'interesse sostanziale del soggetto che ha chiesto di partecipare alla procedura concorsuale. Al contrario, invece, *“ogni diversa questione inerente all'applicazione delle norme regolamentari generali, così come l'impugnazione di norme del bando che, pur potendo considerarsi immediatamente lesive, non siano peraltro univocamente chiare e vincolanti, può e deve essere proposta unita-*

mente agli atti che di esse fanno applicazione, dal momento che sono questi ultimi ad identificare in concreto il soggetto leso dal provvedimento e a rendere attuale e concreta la lesione della sua situazione soggettiva (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. II, 17 settembre 2010 n. 32351 e T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 04 marzo 2011, n. 2018).

E questa è proprio l'ipotesi che ci occupa.

Nel caso di specie, infatti, la clausola di cui all'art. 2, non solo non ha impedito alla ricorrente la ammissione e partecipazione al concorso, ma soprattutto è apparsa sin da subito ai limiti della nullità per contrasto con le norme di legge sopravvenute e come tale, da integrare in via eteronoma secondo quanto disposto dall'art. 64, comma 4-ter, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale ha sospeso le procedure per l'accesso alle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, ponendo pertanto fine ai percorsi per l'abilitazione disciplinati dal D.M. n. 460 del 1998 nonché dal D.M. 10 settembre 2010, che ha sostituito le SISS con i nuovi Tirocini Formativi attivati a partire dall'a.a. 2011-2012.

Come ha chiarito l'Ecc.mo Consiglio di Stato, infatti, "le norme legislative o regolamentari vigenti al momento della indizione della procedura devono essere applicate anche se non espressamente richiamate nel bando, (mentre) le norme sopravvenienti, per le quali non è configurabile alcun rinvio implicito nella lex specialis, non modificano, di regola, i concorsi già banditi (v. per tutte: Cons. St., Sez. IV, 6 luglio 2004, n. 5018).

E tale "applicazione" si opera appunto con la c.d. integrazione eteronoma che è funzionale proprio a colmare eventuali lacune del bando" (v. Cons. St., Sez. IV, 10 aprile 2008, n. 1562).

In conseguenza di ciò, infatti, gli U.S.R. hanno consigliato a tutti gli interessati con titolo di laurea conseguito tra il 2008 ed il 2001/2012 e privi di titolo di abilitazione di presentare ugualmente domanda di partecipazione al concorso, in quanto la questione si sarebbe senz'altro risolta in corso di procedura.

In sostanza, nella fattispecie in esame, la contestata prescrizione del bando, seppure riferita ad un requisito soggettivo di partecipazione, con carattere "escludente", presentava margini di incertezza ed equivocità, giustificando pertanto l'impugnazione congiunta dell'atto generale insieme al conseguente atto applicativo, poiché fino al momento della concreta esclusione dalla procedura concorsuale, la signora Genovali non aveva alcuna sicurezza della lettura interpretativa del bando che l'amministrazione avrebbe seguito.

Tanto più che un'interpretazione favorevole all'ammissione della ricorrente, in un caso come quello che ci occupa, avrebbe potuto conseguire anche dalla mera ottemperanza al pacifico orientamento della giurisprudenza, secondo cui, in presenza di una clausola di contenuto ambiguo o comunque non univoco circa un preciso adempimento ovvero il possesso di uno specifico requisito partecipativo, occorre sempre privilegiare l'interpretazione che favorisca l'ammissione dei soggetti nel senso del più ampio confronto selettivo (v. tra le tante: Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza 02 dicembre 2011, n. 21; T.A.R. Lazio-Roma, Sez. II, sentenza 2 aprile 2013, n. 3238).

Trova quindi applicazione il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui *"l'onere di immediata impugnazione delle clausole "escludenti" dei bandi di gara o di concorso non sussiste qualora si tratti di contestare prescrizioni formulate in modo equivoco. In tali eventualità, la lesione dell'interessato si manifesta solo con l'adozione dell'atto applicativo, con cui l'amministrazione*

evidenzi la propria opzione per una determinata lettura interpretativa della lex specialis della procedura” (Cons. St., Sez. V, 5 marzo 2010, n. 1286).

A conferma, basti vedere l'enorme mole di ricorsi presentati al Tar Lazio da candidati in posizione analoga a quella dell'odierna appellante, per lo più tutti proposti solo al momento in cui è intervenuto il provvedimento di esclusione (v. a titolo esemplificativo: T.A.R. Lazio Roma, Sez. III Bis, 4 agosto 2015, n. 10605; T.A.R. Lazio Roma, Sez. III Bis, 24 marzo 2015, n. 4514; T.A.R. Lazio Roma, Sez. III Bis, ord. 9 settembre 2015, n. 3803 ).

In ragione di ciò, dunque, la signora Genovali non aveva alcun interesse alla IMMEDIATA impugnazione della clausola di cui all'art. 2 del bando, mentre la lesione concreta ed attuale della sua posizione giuridica è sorta solo con il provvedimento formale di esclusione dalla graduatoria, che ha palesato il mancato adeguamento del MIUR e degli Uffici Scolastici Regionali all'obbligo di integrazione eteronoma di cui sopra.

\*

**2) ERROR IN IUDICANDO, CARENZA DELLA MOTIVAZIONE, TRAVISAMENTO DEI FATTI RIPORTATI NEL RICORSO DI PRIMO GRADO: trattandosi di clausola che, invero, non ha precluso all'appellante l'ammissione e la partecipazione all'intera procedura concorsuale.**

Fermo quanto sopra esposto, la parte motiva della sentenza impugnata che afferma l'onere di immediata impugnazione del bando, è comunque erronea, laddove non tiene conto che tale onere è notoriamente circoscritto al solo caso della contestazione di una clausola escludente, *“diretta a precludere all'interessato la stessa possibilità di partecipazione alla procedura concorsuale. L'impu-*

*gnazione tempestiva non occorre, invece, qualora la lesività della disposizione non sia immediatamente percepibile, essendo il risultato della successiva applicazione adottata dall'amministrazione" (v. per tutte: Consiglio di Stato, sez. V, 26/05/2003, n. 2839).*

Nella sostanza, deve trattarsi di clausole riguardanti requisiti di partecipazione che siano ex se ostative all'ammissione dell'interessato (T.A.R. Catania Sicilia sez. II, 5 settembre 2012, n. 2090).

Ma nella vicenda in esame, come abbiamo ricordato in narrativa, pur potendosi rilevare l'anno di laurea della signora Genovali già dalla domanda di partecipazione, questa, non solo è stata "ammessa" a partecipare alla prova preselettiva, ma è anche stata ammessa a tutte le prove successive (scritto e orale), che ha sostenuto e superato brillantemente, per apprendere addirittura dopo l'approvazione della graduatoria provvisoria (nella quale è ancora presente!), della propria esclusione.

Non è un caso che ad oggi, nell'ambito del contenzioso di cui trattasi, vi sia stata solo una o forse due sentenze irricevibilità del ricorso per tardività, a fronte di innumerevoli giudizi di impugnazione del medesimo Bando in cui l'Avvocatura neppure ha sollevato la questione.

Ed anzi, nel parere dell'Avvocatura Distrettuale di Stato reso con nota prot. n. 96791 del 25.02.2015 ed inoltrato agli USR, lo stesso MIUR aveva invitato gli USR a desistere dai giudizi in corso e dagli appelli e procedere con scioglimenti in via amministrativa, che molti USR hanno già posto in essere (v. a titolo esemplificativo **doc. 3 dep. in appello**).

\*

**3) ERROR IN IUDICANDO, IRRAGIONEVOLEZZA DELLA MOTIVAZIONE, RICHIESTA DI RIMESSIONE IN TERMINI PER ERRORE SCUSABILE, ESSENDO IL RITARDO DELL'IMPUGNAZIONE DEL BANDO, AL PIU', DOVUTO AL COMPORTAMENTO DELLA AMMINISTRAZIONE.**

Infine, qualora non dovessero essere condivisi i motivi che precedono, la sentenza impugnata dovrebbe comunque essere ritenuta erronea e carente di motivazione, laddove non ha riconosciuto alla odierna appellante l'errore scusabile, con conseguente rimessione in termini, essendo il ritardo dell'impugnazione del bando esclusivamente dovuto al comportamento tenuto dall'Amministrazione nel corso dell'intera procedura concorsuale.

Come noto, infatti, il riconoscimento dell'errore scusabile può essere disposto, non solo in presenza di una situazione normativa non conoscibile o confusa oppure per la particolare complessità della fattispecie concreta, ma anche "*per il comportamento non lineare dell'amministrazione, idoneo a ingenerare convincimenti non esatti (C.d.S., sez. IV, 18 marzo 2008, n. 1147) o comunque nel caso di errore non imputabile al ricorrente (C.d.S., sez. VI, 22 marzo 2007, n. 1374)*" (Cons. St., Sez. IV, 27 novembre 2008, n. 5860).

E nell'ipotesi che ci occupa, non vi è dubbio che i comportamenti del MIUR e degli Uffici Scolastici regionali siano stati molteplici e determinanti nell'ingenerare nella signora Genovali la convinzione che la problematica inerente i titoli di accesso sarebbe stata *medio tempore* positivamente risolta (in virtù del noto principio di integrazione eteronoma del bando) e che non vi era un impedimento oggettivo alla propria ammissione al concorso.

a. Gli Uffici scolastici regionali hanno in primo luogo invitato gli interessati a

presentare comunque domanda di partecipazione al concorso, anche qualora fossero titolari di laurea conseguita successivamente al 2003 e privi di abilitazione, riferendo che data la manifesta lacuna presente nell'art. 2 del bando, la questione sarebbe stata senz'altro risolta nel corso della procedura (a conferma di ciò, la miriade di ricorsi presentati al Tar Lazio, contro i provvedimenti di esclusione, da candidati in posizione analoga all'odierna appellante);

b. Dalla lettura del bando, una eventuale esclusione avrebbe dovuto colpire la signora Genovali già dalla fase antecedente la prova scritta, atteso che il comma 8 dell'art. 2 del bando stabiliva che *"i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione dichiarati nella domanda, adempimento che l'Ufficio scolastico regionale competente espletterà solo dopo lo svolgimento della prova di preselezione di cui all'articolo 5, limitatamente ai candidati che l'hanno superata. In caso di carenza dei requisiti di ammissione, l'Ufficio scolastico regionale dispone l'esclusione IMMEDIATA dei candidati, in qualsiasi momento della procedura concorsuale"*.

E ciò, del resto, è coerente anche con i principi di economicità ed efficienza della P.A., che rendono sostanzialmente inammissibile che un candidato escludibile sin dall'inizio della procedura di concorso, arrivi a sostenere tutte le prove di esame, con irragionevole dispendio di risorse umane ed economiche.

Dunque l'U.S.R. avrebbe dovuto accertare il possesso dei requisiti dell'odierna appellante dopo lo svolgimento della prova preselettiva, disponendo – in caso di esito negativo – l'IMMEDIATA esclusione della stessa.

E considerato che la signora Genovali aveva dichiarato di aver conseguito la laurea nell'a.a. 2008/2009 già nella domanda di partecipazione al concorso, è evi-



dente che non vi sarebbe stata ragione alcuna per ritardare tale verifica, di semplicissimo espletamento.

Al contrario, invece, l'appellante è stata esclusa solo dopo aver sostenuto tutte le prove ed esser stata addirittura inclusa anche nella graduatoria provvisoria (!).

c. Ed in ogni caso, anche a voler tener conto della sola normativa nazionale, ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.P.R. 487/1994, il risultato della valutazione dei titoli prodotti dalla signora Genovali, con eventuale conseguente comunicazione di esclusione della stessa, doveva essere reso noto, al più tardi, prima dell'effettuazione delle prove orali.

d. Al contrario, invece, come si è già sopra ricordato, non solo la signora Genovali ha appreso dell'esclusione solo al termine dell'intera procedura concorsuale, ma addirittura, nelle convocazioni ricevute per le varie prove d'esame (scritta e orale), mai la stessa risultava indicata come "riservista", a differenza di altri specificamente identificati in tal senso (v. **doc. 1 depositato in appello**).

Quanto sopra, evidentemente, non poteva che ingenerare nella odierna appellante la convinzione che la questione dell'integrazione dell'art. 2 del bando si fosse *medio tempore* risolta, portando ad una valutazione positiva dei propri titoli.

Convinzione via via confermata anche dalla pubblicazione di favorevoli sentenze del Tar Lazio sul tema, intervenute prima della maggior parte delle prove orali (cfr. *ex multis*: T.A.R. Lazio Roma, Sez. III Bis, 21 dicembre 2013, n. 11078) e dal parere del MIUR e dagli scioglimenti in via amministrativa opera-

ti da alcuni USR che ne sono conseguiti e di cui si è già detto nel motivo che precede.

\*

Per mera completezza, si precisa che una pronuncia di rigetto del presente appello, oltre a pregiudicare la ricorrente rispetto a coloro che, residenti in altra Regione hanno avuto *medio tempore* la fortuna di godere di scioglimenti della riserva in via amministrativa o di godere degli effetti della sospensiva o di sentenze favorevoli ai fini dell'assunzione nelle fasi zero, A e B, presumibilmente avrebbe anche un'utilità contraria all'interesse pubblico e comunque limitata nel tempo.

Contraria all'interesse pubblico perché, come si vedrà *infra*, ad oggi risultano ancora posti vacanti nella classe di concorso A059 cui l'appellante appartiene, a dimostrazione che il MIUR avrebbe avuto interesse a disporre di ulteriori candidati idonei in graduatoria.

Senza contare l'effetto a catena che una simile pronuncia avrebbe su tutti quei rapporti di impiego *medio tempore* instauratisi, anche per le altre classi di concorso, con candidati in posizione analoga alla appellante in virtù di misura cautelare e che potrebbero però venir meno in caso di sentenza definitiva di irricevibilità.

Limitata nel tempo, poi, perché, come affermato anche da Tar Campania – Napoli, Sez. IV, sentenza n. 3811 del 7 settembre 2012, il divieto di estensione soggettiva del giudicato in materia di pubblico impiego, sancito dal co. 132 art. 1 Legge 311/2004 e confermato dal co. 6 art. 41 D.L. 207/2008 non può trovare applicazione nei casi “*in cui l'estensione degli effetti delle pronunce giurisdizionali non risulta in alcun modo idonea a determinare pregiudizi finanziari*”

*a carico dell'amministrazione ma, al contrario, a consentire l'esplicazione dei principi, riconducibili all'imparzialità e buon andamento, di par condicio e favor participationis", esattamente come avverrebbe nella fattispecie in esame, cosicché la appellante presumibilmente verrebbe comunque ad acquisire il diritto al risarcimento del danno, in forza delle sentenze che accoglieranno i ricorsi di coloro che hanno impugnato immediatamente il bando.*

\*

#### **4) DEVOLUZIONE IN APPELLO DEI MOTIVI DI PRIMO GRADO**

Non essendo stato esaminato dal giudice di primo grado ALCUNO dei motivi di ricorso introduttivo a causa della pronuncia di irricevibilità del ricorso qui contestata, devono qui intendersi devoluti tutti e tre i motivi contenuti nel ricorso di primo grado (**doc. B depositato in appello**).

A questi fini, per costante giurisprudenza né è sufficiente un indeterminato rinvio agli atti di primo grado, né, d'altra parte, è necessaria la trascrizione integrale dei motivi contenuti nel ricorso introduttivo, ma è comunque indispensabile che l'appellante indichi specificamente le censure che intende devolvere alla cognizione del giudice di secondo grado, con ulteriore precisazione del loro contenuto, onde consentire a quest'ultimo una compiuta conoscenza delle relative questioni ed alle controparti di contraddire consapevolmente sulle stesse (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 19 settembre 2012, n. 4974; Consiglio di Stato, sez. V, 02 ottobre 2014 n. 4915).

Di seguito si indicano pertanto i tre motivi del ricorso di primo grado (**doc. B depositato in appello**) di cui si chiede la devoluzione in sede di appello con la precisazione sintetica dei loro contenuti, rinviando per il dettaglio

all'esposizione contenuta nel ricorso introduttivo, che qui deve intendersi espressamente ed integralmente richiamata:

**Il motivo n. 1**, afferente la violazione della legge 241/90 per difetto di istruttoria e ritardo nella esclusione della ricorrente, nonostante l'U.S.R. fosse a conoscenza sin da subito che la laurea della signora Genovali era stata conseguita nell'a.a. 2008/2009;

**Il motivo n. 2**, in cui si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 402 del D.Lgs. 297/1994, del D.M. n. 460/1998, della Legge n. 341/1990, dell'art. 17, comma 95 della L. 127/97, della Legge 124/1999, dell'art. 1, comma 6ter della Legge 306/2000, della Legge n. 333/2001, della Legge n. 133/2008, dell'art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001 e degli artt. 3,35, 51 e 97 Cost., per la mancata attualizzazione dell'art. 2 del bando nei termini illustrati alle lettere B) e C) della presente narrativa (motivo già ripetutamente accolto dal Tar Lazio-Roma: cfr. *ex multis*: Sez. III Bis, 21 dicembre 2013, n. 11078);

**Il motivo n. 3**, in cui viene fatta valere violazione artt. 3 e 97 Cost., con contestuale formulazione di questione di illegittimità costituzionale, per violazione del generale principio della *par condicio* nell'accesso al pubblico impiego e, più in generale ai concorsi, e la violazione della conseguente regola per cui la facoltà di introdurre deroghe a tali principi va limitata in modo assai rigoroso, potendo esse venire considerate legittime, solo quando siano esse stesse funzionali alle esigenze di buon andamento della P.A. e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico, idonee a giustificarle.

\*\*\*

**ISTANZA DI SOSPENSIONE,**

**ove occorre possa, anche**

**INAUDITA ALTERA PARTE EX ARTT. 98 e 56 C.P.A.**

Nel caso di specie, al fine di garantire l'effettività della tutela ricercata dalla ricorrente con il ricorso introduttivo e con il presente appello, si rende indefettibile l'immediata sospensione della sentenza impugnata, con ripristino dell'efficacia dell'ordinanza cautelare n. 5615 del 7.11.2014, con cui il del Tar Lazio, sez. IIIbis, ha disposto ammissione, con riserva, della ricorrente nella graduatoria della classe di concorso A059 (matematica e scienze) presso l'USR per la Toscana in posizione n. 102.

Come noto, infatti, in data 16 luglio 2015 è entrata in vigore la Legge 13 luglio 2015, n. 107 (G.U. n. 162 del 15.07.2015), la quale, **per l'a.s. 2015/2016**, ha disposto l'attuazione di un *Piano straordinario di assunzioni* a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado per la copertura di tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico, la quale **prevedeva 3 FASI di assunzioni, ulteriori rispetto all'ordinaria fase c.d. "zero"**, che costituisce la normale procedura di immissione in ruolo che viene fatta ogni anno a settembre sui posti vacanti e disponibili in seguito al turno over e al Decreto Carrozza.

Si tratta, in particolare:

- **della fase A:** immissione in ruolo su tutti i posti vacanti e disponibili previsti dal sopradetto Piano Straordinario, su base provinciale per i docenti in GAE e su base regionale per i docenti presenti nella graduatoria di merito del concorso 2012;
- **della fase B:** immissioni in ruolo sui posti rimasti disponibili dalle fasi precedenti e sarà su tutto il territorio nazionale;
- **della la fase C:** immissioni in ruolo, anch'essa a livello nazionale, sui posti

eventualmente residuati dalle precedenti fasi e sui posti "in organico di potenziamento" istituiti in ragione delle esigenze manifestate dalle singole istituzioni scolastiche.

Ebbene, ad oggi **la fase zero, la fase A e la fase B si sono già tutte concluse e la ricorrente vi è rimasta esclusa**, in quanto la sentenza qui impugnata è intervenuta già prima dell'inizio della fase zero.

Restano alla ricorrente solo due opzioni per conseguire il bene della vita ricercata. Nel caso tali due opzioni dovessero venir meno, in ipotesi di esito favorevole del presente appello, alla ricorrente non resterebbe che il risarcimento dei danni (!).

Tali opzioni sono le seguenti:

1. partecipare alla FASE C, che si concluderà **venerdì 20 novembre 2015** (v. **doc. 4 dep. in appello**) e al cui fine ha già presentato via PEC, in via cautelativa, la domanda al MIUR che si allega (v. **doc. 5 dep. in appello**);
2. essere assunta nell'ordinaria fase di immissione in ruolo che si ripeterà a settembre 2016; ipotesi questa però incerta, poiché la legge 107/2015, prevede che entro dicembre 2015 venga bandito un nuovo concorso (comma 114), a seguito del quale la GM 2012 decadrà.

Pertanto, perché si avveri questa seconda opzione, non dovrebbe essere bandito il nuovo concorso o dovrebbe essere approvata la relativa graduatoria oltre il mese di settembre 2016 (!).

Dunque, considerata la debolezza della seconda opzione, si rende qui indispensabile procedere con una richiesta di adozione di misura cautelare provvisoria *inaudita altera parte* ex artt. 98 e 56 c.p.a. della sentenza impugnata, con espressa previsione di reimmissione *ex tunc* dell'appellante nella graduatoria

della classe di concorso A059 in posizione n. 102, ripristinando l'efficacia dell'ordinanza sopra detta i cui effetti sono venuti meno solo con la sentenza qui impugnata; e ciò al fine di tentare di mettere l'appellante in condizione di essere assunta nell'ambito della FASE C.

A tal fine, vale peraltro evidenziare:

a. che, pur non essendovi certezza sui posti residui, la classe di concorso A059 risulterebbe essere una delle poche con un numero di posti vacanti maggiore rispetto alle domande presentate per le fasi B e C (v. articoli prodotti come **doc. 6 dep. in appello**) e che comunque in generale risultano residuare posti non meglio precisati (**v. doc. 7 dep. in appello**);

b. che per la classe di concorso A059, almeno in Toscana, la graduatoria di merito è ESAURITA (**v. doc. 8 dep. in appello**), cosicché l'appellante sarebbe la prima ad essere chiamata; tanto più che la legge 107/2015, al comma 100, prevede espressamente che, per le fasi B e C, sia data precedenza agli aspiranti presenti nella GM 2012 rispetto a quelli presenti nelle GAE;

c. nelle GAE i docenti di matematica risulterebbero comunque esauriti (**v. doc. 9 dep. in appello**).

E' dunque concreto ed attuale l'interesse della appellante ad ottenere la richiesta sospensione cautelare della sentenza impugnata, mentre non appare esservi un interesse di segno contrario dell'amministrazione, che anzi dovrebbe avere interesse a disporre di un maggior numero di docenti di matematica.

Si insiste quindi per la concessione della misura cautelare provvisoria.

Quanto al *fumus boni iuris*, infine, esso emerge di tutta evidenza dalle censure che precedono.

Ai fini della concessione della richiesta misura cautelare si ricorda, per completezza, che:

- a. ai sensi dell'art. 56 c.p.a., qualora l'esigenza cautelare non consenta l'accerimento del perfezionamento delle notificazioni per cause non imputabili al ricorrente (come avverrà nel caso di specie per la notifica al controinteressato, non realizzabile via fax), il Presidente può comunque provvedere, fatto salvo il potere di revoca. A maggior ragione nel caso in esame, dove il controinteressato non sembrerebbe esser più tale, risultando oggi esaurita la graduatoria afferente alla classe di concorso A059 (scienze e matematica);
- b. non potendo attendere la trasmissione del fascicolo d'ufficio e di parte dal Tar Lazio, né avendo tempo di estrarne copia autentica in tempo utile per richiedere il decreto cautelare prima del 20.11.2015 (data di prevista conclusione della fase C), si produce in allegato copia di quanto necessario alla decisione della domanda cautelare (ricorso di primo grado e ordinanza cautelare adottata dal Tar Lazio).

#### **P.Q.M.**

Si confida nell'accoglimento del presente appello e di tutte le domande in esso contenute, con ogni conseguenza di ragione e di legge.

Con vittoria di spese e di onorari.

**Si producono i seguenti documenti (evidenziando che si tratta di documenti il cui deposito si è reso necessario solo al fine di superare la pronuncia di irricevibilità o per documentare l'attuale esigenza di sospensione cautelare):**

- A) Copia semplice della sentenza impugnata;
- B) Copia conforme del ricorso di primo grado;



- 1) Convocazione dell'appellante per le varie prove concorsuali;
- 2) Ordinanza cautelare Tar Lazio, sez. III bis, n. 5615 del 7.11.2014;
- 3) Uno dei decreti di scioglimento delle riserve in via amministrativa dell'U.S.R. Emilia Romagna;
- 4) Avviso pubblicato sulla G.U. dell'avvio e delle tempistiche della FASE C di assunzione;
- 5) Istanza di partecipazione alla fase C inoltrata al MiUR e all'USR Toscana;
- 6) Articoli da cui risulta la carenza di insegnanti di matematica;
- 7) Articolo da cui risulta che comunque, anche rispetto alle domande presentate per la FASE C, risulteranno posti vacanti (seppur non meglio precisati);
- 8) stato attuale della classe di concorso A059 in Toscana;
- 9) articolo da cui risulta che nelle GAE i docenti di matematica risulterebbero comunque esauriti.

Ai sensi dell'art.9, comma 2, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dichiara che la presente controversia, afferente la materia del pubblico impiego, gode dell'esenzione dal contributo unificato, essendo la appellante titolare di un reddito imponibile risultante dall'ultima dichiarazione, inferiore a tre volte l'importo previsto dall'art. 76 del T.U. 115/2002, come da autocertificazione che si produce.

Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni inerenti al giudizio instaurato con il presente ricorso ai seguenti recapiti:

**Telefax: 0645491982**

**(PEC): francescopaoletti@ordineavvocatiroma.org**

Con ossequio.

Roma, 16 novembre 2015.

Avv. Francesco Paoletti

Avv. Elisa Vannucci Zauli


**Relata di notifica ex art 1 della legge 21.1.1994 n. 53**

**Rep. n. 20 / 2015**

Io sottoscritto Avv. Francesco Paoletti, nella qualità di difensore della Sig.ra **Katia GENOVALI**, e giusta autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma n. 877 del 18.11.2004, ho notificato copia conforme della suesteso ricorso in appello al Consiglio di Stato in data corrispondente a quella del timbro postale a:

1) **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA**, in persona del Ministro *pro-tempore*, rappresentato e difeso ex lege, nel giudizio di primo grado, dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliato presso la relativa sede in Via dei Portoghesi, n. 12, 00186 - Roma, via telefax (destinatario: 0696514000; mittente: 0645491982) ed avvalendomi del servizio postale in plico raccomandato A.R. n. 76598230441-6 spedito dall'Ufficio Postale di Roma 20

(Avv. Francesco Paoletti)



2) **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA**, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e difeso ex lege, nel giudizio di primo grado, dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed

elettivamente domiciliato presso la relativa sede in Via dei Portoghesi, n. 12,  
00186 - Roma, via telefax (destinatario: 0696514000; mittente:  
0645491982) ed avvalendomi del servizio postale in plico raccomandato A.R.  
n. 76598230440-5 spedito dall'Ufficio Postale di Roma 20

(Avv. Francesco Paoletti)



**3) SIG. DAVID LOGNOLI**, non costituito nel giudizio di I° grado, residente in  
(50026) San Casciano Val di Pesa (FI), via di Valigondoli n. 31, avvalendomi  
del servizio postale in plico raccomandato A.R. n. 76598230439-3 spedito  
dall'Ufficio Postale di Roma 20

(Avv. Francesco Paoletti)





N. Raccomandata

76598230440-5



## Posteitaliane

EP0735-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (exwissig) - St. H Ed. 02/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate; Poste Italiane SpA non ne risponde

RICEVUTA

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	UFFICIO SCOLASTICO PER LA TOSCANA C/O L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO		
VIA/PIAZZA	VIA DEL PORTOGHESE	N° CIV.	12
CAP	00184	COMUNE	ROMA
PROV.	RM		
MITTENTE	AVV. FRANCESCO PAOLETTI		
VIA/PIAZZA	Viale M. Ilie Pilsudski 118 - 00197 Roma		
CAP	00197		
PROV.	RM		
N° CIV.	118		
PROV.	RM		

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI	<input checked="" type="checkbox"/> A.R.
Contrassegnare la casella interessata	

Priz. 53654 Sez. 06 Operaz. 73  
Località: AG 18/11/2015 10:54  
Fuso or.: 102 Tariffa: 3.40 Affr. € 0.40  
Cod. 53654 AR  
Cod. Sello 7659771153  
(accettazione manuale)

TASSE

N. Raccomandata

76598230441-6



## Posteitaliane

EP0735-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (exwissig) - St. H Ed. 02/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate; Poste Italiane SpA non ne risponde

RICEVUTA

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	MIN. d. L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO		
VIA/PIAZZA	VIA DEL PORTOGHESE	N° CIV.	12
CAP	00184	COMUNE	ROMA
PROV.	RM		
MITTENTE	AVV. FRANCESCO PAOLETTI		
VIA/PIAZZA	Viale M. Ilie Pilsudski 118 - 00197 Roma		
CAP	00197		
PROV.	RM		
N° CIV.	118		
PROV.	RM		

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI	<input checked="" type="checkbox"/> A.R.
Contrassegnare la casella interessata	

Priz. 53654 Sez. 06 Operaz. 74  
Località: AG 18/11/2015 10:55  
Fuso or.: 96 Tariffa: 7.70 Affr. € 1.70  
Cod. 53654 AR  
Cod. Sello 7659771153  
(accettazione manuale)

TASSE

N. Raccomandata

76598230439-3



**Posteitaliane**

EP0785-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (Ex Weisste) - SL [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

E' vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO	DAVID LOGNOLI	
	VIA / PIAZZA	VIA DI VALIGONDOLI	
	C.A.P.	S00026	COMUNE
MITTENTE	MITTENTE	Avv. FRANCESCO PACILETTI	
	VIA / PIAZZA	Viale M. Ilo Pilsudski 118 - 00197 Roma	
	C.A.P.	00197	COMUNE
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input checked="" type="checkbox"/> A.R.	
Contrassegnare la casella interessata			

Fraz. 55694

Postale: AG

Uff. 97

Serv. Agg.: AA

Mod. (Bollo)

(accettazione manuale)

Sez. 06

Operaz. 72

18/11/2015 10:52

Tariffa € 7,70

Att. € 7,70

76485771162

TASSE

ECC.MO CONSIGLIO DI STATO

(R.G. 9547/2015)

**DOCUMENTI AGGIUNTI**

**per**

la Sig. ra Katia Genovali

(Avv. Francesco Paoletti  
Avv. Elisa Vannucci Zauli)

**contro**

- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
- Ufficio Scolastico Regionale della Toscana

**e nei confronti**

- David Lognoli


° ° °

**INDICE**

1 – n. 3 avvisi di ricevimento del ricorso in appello notificato a mezzo del servizio postale.

Roma, 15 dicembre 2015

Avv. Francesco Paoletti



**Posteitaliane**

Servizio Notificazioni Atti Giudiziali/Amministrativi

**AVVISO DI RICEVIMENTO**  
dell'atto spedito con raccomandata

N° 76598230441-6

(Vedi avvertenze per gli uffici)

Mod.04100A - EP2054/EP2055 - Modello 23L - Ed.12/10 - SL(1)

**AVVERTENZE PER GLI UFFICI DI ACCETTAZIONE E DI DISTRIBUZIONE**


L'ufficio di accettazione deve apporre il numero della raccomandata del plico nello spazio in alto a sinistra.  
L'ufficio di distribuzione o di destinazione deve restituire in raccomandata il presente avviso.

**AG**



76685771717-3

Bollo dell'ufficio  
di distribuzione



**AVVISO DI RICEVIMENTO**

da restituire a:

(compilare in stampatello maiuscolo)

SIG.RA KATIA GENOVAZI  
c/o

Avv. FRANCESCO PAOLETTI

Viale M.Ilo Pilsudski 118 - 00197 Roma

Tel. 0637516609 - 0693578524 - Fax 0645491982

p.e.c.: francescopaoletti@ordineavvocatiroma.org

N° 20/15  
del cronologico

**AVVISO DI RICEVIMENTO** dell'atto spedito con racc. n° (vedi retro) dall'U.P. di Roma 20 il 18/11/15  
diretto a Miur c/o L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, VIA DEI PORTOGHESI, 12 - 00186 ROMA

**CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO**

Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata

il

☐ Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita)

☐ Destinatario persona giuridica (1)

☐ Curatore fallimentare (2)

☐ Domiciliatario (3)

☐ Familiare convivente (4)

☐ Addetto alla casa (5)

☒ Al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni (6)

☐ Portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate (7)

☐ Delegato dal direttore del (8)

di

☐ Delegato dal comandante del (corpo e reparto)

(firma del destinatario o della persona abilitata)

☐ Analfabeta ☐ Impossibilitato a firmare

☐ Ritirato il plico firmando il solo registro di consegna

Spedita comunicazione di avvenuta notifica (12) con raccomandata

n. 20 NOV 2015

(data e firma dell'addetto al recapito)

**MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO - RIFIUTO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITATO**

**PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO**

☐ del plico ☐ di firmare il registro di consegna (9)

**PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA**

Sig. ROMA

In qualità di (10)

☐ del plico ☐ di firmare il registro di consegna

☐ affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11)

☐ Imnesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11)

**PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO**

in mancanza ☐ inidoneità ☐ delle persone abilitate

☐ affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11)

☐ Imnesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11)

**PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO**

**PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO**

spedita comunicazione di avvenuto deposito (13) con raccomandata

n. 20 NOV 2015 del 20 NOV 2015

sottoscrizione dell'addetto al recapito

data 20 NOV 2015

firma [firma]

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

ROMA  
20 NOV 2015

Bollo dell'ufficio di accettazione

(1) Qualità rivestita dal rappresentante  
(2) Di Società per Azioni in Accomandita per Azioni, a Responsabilità Limitata  
(3) Avvocato, procuratore legale, determinata persona, determinato ufficio  
(4) Padre, moglie, nipote, ecc.  
(5) Domestico, collaboratore familiare, cameriere, cuoco, persona che conviva col destinatario "more uxorio", convivente, addetto alla casa  
(6) Segretario, presidente, ecc.  
(7) Via, piazza, corso, n°  
(8) Caratteristica, cognome, casa di riposo, stabilimento, ecc.  
(9) Equivale al rifiuto del plico, che quindi non viene consegnato.  
(10) Vedi note (4) (5) (6) (7) (8).  
(11) L'adempimento è prescritto soltanto nel caso di lento recapito al primo indirizzo.  
(12) Ai sensi dell'art. 7, legge n. 890/82 e successive modifiche.  
(13) Ai sensi dell'art. 8, legge n. 890/82 e successive modifiche.



**Posteitaliane**

Servizio Notificazioni Atti Giudiziali/Amministrativi


**AVVISO DI RICEVIMENTO**  
dell'atto spedito con raccomandata

N° 76598230440-5  
(Vedi avvertenze per gli uffici)

Mod.04100A - EP2054/EP2055 - Modello 23L - Ed.12/10 - SL [1]

Bollo dell'ufficio  
di partenza

20/2



**AVVERTENZE PER GLI UFFICI DI ACCETTAZIONE E DI DISTRIBUZIONE**

L'ufficio di accettazione deve apporre il numero della raccomandata del plico nello spazio in alto a sinistra.  
L'ufficio di distribuzione o di destinazione deve restituire in raccomandata il presente avviso.

**AG**



76685771715-1

Bollo dell'ufficio  
di distribuzione

**AVVISO DI RICEVIMENTO**

da restituire a:

(compilare in stampatello maiuscolo)

SIG.RA KATIA GENDUALI

c/o

Avv. FRANCESCO PACLETTI

Viale M.Ilo Pilsudski 118 - 00197 Roma

Tel. 0637516609 - 0693578524 - Fax 0645491982

p.e.c.: francescopacletti@ordineavvocatiroma.org

N° 2015 del cronologico **AVVISO DI RICEVIMENTO** dell'atto spedito con racc. n° (vedi retro) dall'U.P. di ROMA 20 il 18/11/15

diretto a UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA c/o L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO VIA DEI

POLEOCINESI 12 - 00186 ROMA

**CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO**

Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata il .....

☐ Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita)

☐ Destinatario persona giuridica (1) .....

☐ Curatore fallimentare (2) .....

☐ Domiciliatario (3) .....

☐ Familiare convivente (4) .....

☐ Addetto alla casa (5) .....

☒ Al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni (6) .....

☐ Portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate (7) .....

☐ Delegato dal direttore del (8) .....

..... di .....

☐ Delegato dal comandante del (corpo e reparto) .....

(firma del destinatario o della persona abilitata)

☐ Analfabeta ☐ Impossibilitato a firmare

☐ Ritratto il plico firmando il solo registro di consegna

Spedita comunicazione di avvenuta consegna in raccomandata

N. ....

(data e firma dell'addetto al recapito)

**MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO**

**PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO**

☐ del plico ☐ di firmare il registro di consegna (9)

**PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA**

Sig. ....

in qualità di (10) .....

☐ del plico ☐ di firmare il registro di consegna

☐ affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11)

☐ immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11)

**PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO**

e mancanza ☐ inidoneità ☐ delle persone abilitate

☐ affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11)

☐ immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11)

**PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO**

**PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO**

spedita comunicazione di avvenuto deposito (13) con raccomandata

N. .... del .....

sottoscrizione: data .....

dell'addetto al recapito

firma .....

**RIKITO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITATO**

- (1) Qualità rivestita dal rappresentante legale.
- (2) Di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, e Responsabilità limitata.
- (3) Avvocato, procuratore legale, determinata persona, determinato ufficio.
- (4) Padre, moglie, nipote, ecc.
- (5) Domestico, collaboratore familiare, cameriere, cuoco, persona che conviva col destinatario "more uxorio", convivente addetto alla casa.
- (6) Segretario, dipendente, ecc.
- (7) Visi, incarico, n. ....
- (8) Caricanti, titolari, capedile, casa, ecc.
- (9) Esperto, addetto del plico, che quindi non viene consegnato.
- (10) Vedi note (4) (5) (6) (7) (8).
- (11) L'adempimento è prescritto soltanto nel caso di tentativo recapito al primo indirizzo.
- (12) Ai sensi dell'art. 7, legge n. 890/82 e successive modifiche.
- (13) Ai sensi dell'art. 8, legge n. 890/82 e successive modifiche.

# Posteitaliane

Servizio Notificazioni Atti Giudiziali/Amministrativi

## AVVISO DI RICEVIMENTO dell'atto spedito con raccomandata

N°  76598230439-3

(Vedi avvertenze per gli uffici)

Mod.04100A - EP2054/EP2055 - Modello 23L - Ed.12/10 - SL(1)



20/3



### AVVERTENZE PER GLI UFFICI DI ACCETTAZIONE E DI DISTRIBUZIONE

L'ufficio di accettazione deve apporre il numero della raccomandata del plico nello spazio in alto a sinistra. L'ufficio di distribuzione o di destinazione deve restituire in raccomandata il presente avviso.

AG




76685771716-2

Bollo dell'ufficio  
di distribuzione

### AVVISO DI RICEVIMENTO

da restituire a:

(completare in stampatello maiuscolo)



SIG.RA KATIA GENOVALI  
c/o

Avv. FRANCESCO PACLETTI  
Viale M.Ilo Pilsudski 118 - 00197 Roma  
Tel. 0637516609 - 0693578524 - Fax 0645491982  
p.a.c.: francescopacletti@ordineavvocatiroma.org

N° 20/15 del cronologico ..... AVVISO DI RICEVIMENTO dell'atto spedito con racc. n° (vedi retro) dall'U.P. di Roma 20 ..... 18/11/15  
diretto a SIG. DAVID LOGNOLI, VIA DI VALIGONDOLI, 31 - 50026 SAN CASCIANO VAL DI PESA (FI)

#### CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO

Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata

- il .....
- ☐ Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita)
  - ☐ Destinatario persona giuridica (1) .....
  - ☐ Curatore fallimentare (2) .....
  - ☐ Domiciliatario (3) .....
  - ☐ Familiare convivente (4) .....
  - ☐ Addetto alla casa (5) .....
  - ☐ Al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni (6) .....
  - ☐ Portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate (7) .....
  - ☐ Delegato dal direttore del (8) .....
  - ☐ Delegato dal comandante del (corpo e reparto) .....

(firma del destinatario o della persona abilitata)

- ☐ Analfabeta. .... ☐ Impossibilitato a firmare
- ☐ Ritirato il plico firmando il solo registro di consegna

Spedita comunicazione di avvenuta notifica (12) con raccomandata

n. .... del .....

(data e firma dell'addetto al recapito)

#### MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO

##### PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO

- ☐ del plico ☐ di firmare il registro di consegna (9)

##### PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA

Sig. ....  
In qualità di (10) .....

- ☐ del plico ☐ di firmare il registro di consegna
- ☐ affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11)
- ☐ immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11)

##### PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO

- ☐ a mancanza ☒ inidoneità ☐ delle persone abilitate
- ☐ affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11)
- ☐ immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11)

##### PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO

##### PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO

spedita comunicazione di avvenuto deposito (13) con raccomandata  
n. 7670022825/10 del 20/11/15

sottoscrizione  
dell'addetto al  
recapito

data

20/11/15

firma


#### RITIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITATO

data 25/11/2015

(firma del destinatario o di un suo delegato)

(conferma dell'ufficio postale)


Bollo da apporre  
all'atto  
della consegna



- (1) Qualità rivestita dal rappresentante legale.
- (2) Di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, a Responsabilità limitata.
- (3) Avvocato, procuratore legale, determinata persona, determinato ufficio.
- (4) Padre, moglie, nipote, ecc.
- (5) Domestico, collaboratore familiare, cameriera, cuoco, persona che conviva col destinatario "more uxorio", convivente addetto alla casa.
- (6) Segretario, dipendente, ecc.
- (7) Via, piazza, corso, n°.
- (8) Carcere, Istituto, ospedale, casa di riposo, stabilimento, ecc.
- (9) Equivale al rifiuto del plico, che quindi non viene consegnato.
- (10) Vedi note (4) (5) (6) (7) (8).
- (11) L'adempimento è prescritto soltanto nel caso di tentativo recapito al primo indirizzo.
- (12) Ai sensi dell'art. 7, legge n. 890/82 e successive modifiche.
- (13) Ai sensi dell'art. 8, legge n. 890/82 e successive modifiche.

**AVVISO DI RICEVIMENTO**


della comunicazione di avvenuto deposito spedita con raccomandata

N° 767002229260**Posteitaliane**

Servizio Notificazioni Atti Giudiziali/Amministrativi

Bollo dell'ufficio distributore

Mod. 23 L CAD - Mod. 04101 (Ex W8503E) - EP1322/EP0508 - St. [1] - Ed. 12/05



da restituire a:

(compilare in stampatello maiuscolo)

SIGRA KATIA GEMOAL  
C/OAVV. FRANCESCO PAOLETTI  
VIALE MILA PILSUDSKI 118  
00197 ROMA**AVVERTENZE**

L'ufficio di accettazione deve apporre il numero della raccomandata C.A.D. nello spazio in alto a sinistra.

**AVVISO DI RICEVIMENTO**


della comunicazione di avvenuto deposito

N° 2015 del cronologicodell'atto giudiziario spedito con raccomandata N° 76582304393il 18/11/2015 dall'ufficio postale di ROMA 20diretto a LOGNOLI DAVID VIA ALIGONDI 31 50076 SCAVENZO UP

Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata retro indicata il \_\_\_\_\_

**AVVERTENZE:** Se l'atto viene consegnato a persona diversa dal destinatario, la firma del consegnatario deve essere seguita dalla specificazione della qualità rivestita (legame di parentela, persona di servizio, portiere, ecc.) con l'aggiunta, se si tratta di familiare, dell'indicazione "convivente" anche se temporaneo. Qualora il consegnatario non sappia o non possa firmare, l'agente postale deve farne menzione e apporre la data e la propria firma.

Firma del destinatario

Firma e qualità della persona  
alla quale viene consegnato l'atto

Dichiaro di aver:

- ☒ immesso in cassetta 23/11/2015
- ☐ affisso alla porta d'ingresso

ai sensi dell'art. 8, legge n. 890/82 e successive modifiche

Firma dell'agente postale

